



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33 DEL 23/07/2013

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2013. CONFERMA.**

L'anno **Duemilatredici**, il giorno ventitre del mese di **Luglio**, alle ore 18:00, nella sede comunale, convocato dal Vice Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il VICE SINDACO sig. . TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	CARMIGNANI STEFANO	X	
				12.	GROSSI FEDERICO	X	
2.	PARDOSSI CRISTIAN	X		13.	MEROLA LIDA	X	
3.	BERTONCINI ANTONIO	X		14.	CALÒ GIUSEPPE	X	
4.	NARDINELLI GIULIO		X	15.	RUGLIONI GIULIO	X	
5.	ARPINIO LILIA	X		16.	TAGLIALAGAMBA STEFANO	X	
6.	VANNI ISOLA		X	17.	MEZZI LUIGI	X	
7.	VALLE ENRICO	X		18.	COSTAGLI PAOLO	X	
8.	PAROLI GOLIARDO	X		19.	BENVENUTI SILVIA		X
9.	LAMI FRANCESCA	X		20.	CASILLO ROSARIO	X	
10.	PANELLA EMANUELE	X					
						17	3

ne risultano **PRESENTI** n. 17 e **ASSENTI** n. 3.

PARTECIPA il Sig. STRIANO ANIELLO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 360 del 25.09.1998 che istituisce l'Addizionale Comunale sull'Imposta sul Reddito delle persone fisiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.02.2000 con la quale si istituiva l'aliquota dell'addizionale per l'annualità 2000 nella misura dello 0,2%;

CONSIDERATO che con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale si fissavano le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF:

- | | | | |
|---|------|--------------------|------|
| • n.10 del 13.02.2001 per l'annualita' | 2001 | aliquota applicata | 0,2% |
| • n.18 del 20.02.2002 per l'annualita' | 2002 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n.31 del 24.03.2003 per l'annualita' | 2003 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n.132 del 01.12.2003 per l'annualita' | 2004 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n.16 del 01.02.2005 per l'annualita' | 2005 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n.27 del 27.02.2006 per l'annualita' | 2006 | aliquota applicata | 0,4% |

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) non risultava necessario per l'anno 2007 procedere ad alcuna deliberazione di conferma dell'addizionale comunale in quanto risultava automaticamente prorogata l'aliquota applicata per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale disponeva che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm., potevano disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale in misura non superiore allo 0,8%;

RILEVATO altresì che il citato comma prevedeva la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO che con la delibera consiliare n. 24 del 03.04.2008 veniva determinata l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2008 nella misura dell'0,6% prevedendo altresì con regolamento:

- a. l'esenzione per redditi complessivi annui imponibili inferiori o uguali a € 7.500,00;
- b. l'aliquota nella misura del 0,4% per redditi complessivi annui imponibili compresi tra € 7.501,00 ed € 15.000,00;

DATO ATTO che con le delibere consiliari n.11 del 03.03.2009, n.11 del 19.04.2010 e n. 20 del 18.05.2011 venivano confermate le misure dell'addizionale comunale IRPEF dell'anno 2008 definite con la delibera consiliare sopracitata n. 24 del 03.04.2008;

VISTA la delibera del C.C. n. 6 del 27.02.2012 avente ad oggetto "Chiarimenti in merito alla modalita' di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF anni 2008/2011" con cui si è inteso stabilire e confermare per l'anno 2009, 2010 e 2011 l'applicazione di una esenzione per i soli redditi complessivi annui imponibili inferiori od uguali a € 7.500,00 nonché l'applicazione dell'aliquota del 0,4% per i redditi fino 15.000,00 euro e l'aliquota dello 0,6% per i redditi superiori a 15.000,00 euro;

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, (Legge n. 296/2006), il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, modificato dall'art.13, comma 16, del D.L. 201/2011 con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF disposta dall'art.1, comma 7, del D.L. n. 98/2008, convertito con modificazioni nella Legge n.126/2008;

VISTO che l'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010 ha stabilito con effetto dal 1° gennaio 2012 in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sopra richiamati di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%;

VISTO l'art.1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO altresì che in base alle disposizioni dettate dall'art.1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge n.148/2011 i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

VISTO l'articolo 42, punto f), del D.Lgs. n. 267/2001 che attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che competono in modo residuale alla Giunta;

RILEVATO sulla base della norma richiamata che l'Ente con delibera di natura regolamentare può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%;
- b) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come

condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

VISTO che con delibera del C.C. n. 17 del 15/06/2012 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 nella seguente misura:

- un'aliquota unica per tutti i contribuenti nella misura dell'0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

DATO ATTO altresì che l'esenzione stabilita opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

RITENUTO per l'anno 2013 confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura determinata per l'anno 2012 con delibera del C.C. n. 17 del 15/06/2012;

RITENUTO altresì di confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro dando atto che tale esenzione stabilita opera come soglia e non come franchigia;

VISTO che la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.35, ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Calò, Ruglioni, Tagliagalamba, Mezzi, Costagli, Casillo), astenuti nessuno, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2013, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, l'addizionale comunale IRPEF nella seguente misura determinata per l'anno 2012 con delibera del C.C. n.17 del 15/06/2012:
 - un'aliquota unica per tutti i contribuenti nella misura dell'0,8%;
 - una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro.
2. DI DARE ATTO altresì che l'esenzione stabilita opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite.

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalita' indicate all'art.10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito nella legge n.64 /2013.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 11;

voti contrari n. 6 (Calò, Ruglioni, Tagliagalamba, Mezzi, Costagli, Casillo);

astenuti nessuno;

su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

STRIANO ANIELLO

IL VICE SINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.